



# Associazione Amici della Musica “Corale Polifonica Jonia”

## STATUTO

## SOMMARIO

<b>Titolo Primo</b> .....	<b>0</b>
<i>DISPOSIZIONI GENERALI</i> .....	<b>0</b>
ART.1 <i>Costituzione Sede e Durata</i> .....	<b>0</b>
ART.2 <i>Scopi dell'Associazione</i> .....	<b>0</b>
ART.3 <i>Collaborazioni</i> .....	<b>0</b>
<b>Titolo II</b> .....	<b>1</b>
<i>FORMA ASSOCIATIVA</i> .....	<b>1</b>
ART.4 <i>Requisiti dei Soci</i> .....	<b>1</b>
ART.5 <i>Ammissione dei Soci</i> .....	<b>1</b>
ART.6 <i>Diritti dei Soci</i> .....	<b>1</b>
ART.7 <i>Obblighi dei Soci</i> .....	<b>1</b>
ART.8 <i>Perdita della qualifica di socio</i> .....	<b>2</b>
<b>Titolo III</b> .....	<b>2</b>
<i>SISTEMA ISTITUZIONALE</i> .....	<b>2</b>
ART.9 <i>Organi dell'Associazione</i> .....	<b>2</b>
ART.10 <i>L'Assemblea dei Soci</i> .....	<b>2</b>
ART.11 <i>Costituzione e Deliberazione</i> .....	<b>3</b>
ART.12 <i>Forma di votazione</i> .....	<b>3</b>
ART.13 <i>Compiti dell'Assemblea</i> .....	<b>3</b>
ART.14 <i>Il Consiglio Direttivo: Compiti</i> .....	<b>4</b>
ART.15 <i>Composizione del Consiglio Direttivo</i> .....	<b>4</b>
ART.16 <i>Riunioni del Consiglio Direttivo</i> .....	<b>5</b>
ART.17 <i>Il Presidente: Compiti</i> .....	<b>5</b>
ART.18 <i>Elezioni del Presidente</i> .....	<b>5</b>
ART.19 <i>Collegio dei Revisori: Compiti</i> .....	<b>5</b>
ART.20 <i>Elezioni dei Revisori</i> .....	<b>6</b>
ART.21 <i>Collegio dei Provisori o dei Garanti</i> .....	<b>6</b>
ART.22 <i>Elezioni del Collegio dei Provisori</i> .....	<b>6</b>
<b>Titolo IV</b> .....	<b>6</b>
<i>PATRIMONIO, RISORSE E RENDICONTO</i> .....	<b>6</b>
ART.23 <i>Il Patrimonio e le entrate dell'Associazione</i> .....	<b>6</b>
ART.24 <i>Il Bilancio Consuntivo e Preventivo</i> .....	<b>7</b>
ART.25 <i>Utili e avanzi di gestione</i> .....	<b>7</b>
<b>Titolo V</b> .....	<b>7</b>
<i>NORME FINALI E TRANSITORIE</i> .....	<b>7</b>
ART.26 <i>Scioglimento</i> .....	<b>7</b>
ART.27 <i>Legge applicabile</i> .....	<b>7</b>

# STATUTO

## Titolo Primo

### *Disposizioni Generali*

#### **ART.1**      *Costituzione Sede e Durata*

È costituita un'associazione culturale ricreativa denominata "Amici della Musica - Corale Polifonica Jonia" con sede in Giarre (CT), via Sartori n° 34, con possibilità. di istituire altre sedi in tutte le località italiane, e durata fino al 31 dicembre 2050; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

#### **ART.2**      *Scopi dell'Associazione*

L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro, e s'ispira agli ideali della Costituzione ed ai principi del pluralismo democratico.

L'Associazione si propone come scopo:

- a) la promozione in Italia e all'estero della cultura musicale;
- b) lo studio degli strumenti musicali, del canto corale e polifonico;
- c) guidare i giovani ad apprezzare l'arte musicale e valorizzare i giovani musicisti;
- d) valorizzare le tradizioni musicali locali;
- e) salvaguardare, valorizzare e recuperare il patrimonio artistico e culturale. nonché spazi e luoghi di interesse collettivo.
- f) divulgare nelle forme che si riterranno opportune la conoscenza della musica tra la popolazione locale e soprattutto tra i minori;
- g) utilizzare la musica come momento di aggregazione e di crescita umana;

Per il conseguimento dei suoi fini l'Associazione si propone pertanto di:

- 1) organizzare concorsi e concerti vocali. polifonici e strumentali. sia nazionali che internazionali;
- 2) organizzare corsi di avviamento e formazione musicale;
- 3) organizzare scambi culturali con altre associazioni italiane ed estere, impegnate nella promozione della musica e delle tradizioni culturali legate all'arte in genere;
- 4) organizzare corsi di musico terapia;
- 5) istituire centri culturali;

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

#### **ART.3**      *Collaborazioni*

L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

## **Titolo II**

### **Forma Associativa**

#### **ART.4**      *Requisiti dei Soci*

Il numero dei soci è illimitato. Possono diventare soci le persone fisiche interessate a partecipare attivamente alle formazioni musicali che operano all'interno dell' Associazione e chiunque voglia svolgere attività amatoriali in campo musicale. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto e l'adozione della tessera dell'associazione e l'impegno a partecipare attivamente alla vita dell' Associazione prestando con continuità il proprio contributo,

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dall'Associazione. In tal caso il recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello in cui il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

#### **ART.5**      *Ammissione dei Soci*

Gli aspiranti soci, devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo è tenuto a esprimere il proprio parere in merito.

Qualora la domanda venga accettata la qualifica di socio diverrà effettiva e previo pagamento della quota sociale di adesione, al nuovo sodo verrà consegnata la tessera sociale e il nominativo verrà annotato nel libro soci.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri,

#### **ART.6**      *Diritti dei Soci*

I soci hanno diritto:

- 1) a frequentare i locali dell' Associazione e partecipare alle iniziative e alle manifestazioni promosse da essa;
- 2) a riunirsi in Assemblea per discutere e deliberare sulle questioni riguardanti la vita dell' Associazione;
- 3) ad eleggere ed essere eletti negli Organismi di Direzione, di Garanzia e di Controllo.

Non esistono limitazioni nella partecipazione e nell'espressione del diritto di voto.

#### **ART.7**      *Obblighi dei Soci*

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale entro il 31 gennaio di ogni anno, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, e ad osservare le delibere degli organi sociali.

Le quote sociali non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggette a rivalutazione.

#### **ART.8**      *Perdita della qualifica di socio*

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o esclusione. Il Consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azioni disciplinari contro gli associati, mediante richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'esclusione con delibera motivata:

- a) per morosità superiore a due mesi nel pagamento delle quote sociali;
- b) per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quelle dell' Associazione;
- c) qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti interni o delle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo;
- d) gravi immoralità;
- e) appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'associazione.

Il Provvedimento di sospensione ha effetto dal momento della notifica del provvedimento all'associato. Il provvedimento di esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione.

Contro il provvedimento di sospensione o esclusione, l'associato potrà, entro trenta giorni da tale comunicazione, ricorrere al Collegio dei Probiviri, mediante raccomandata inviata al Presidente del Collegio.

### **Titolo III**

#### ***Sistema Istituzionale***

#### **ART.9**      *Organi dell'Associazione*

Sono organismi di direzione e coordinamento dell' Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente dell' Associazione;
- Il Collegio dei Revisori;
- Il Collegio dei Probiviri.

#### **ART.10**      *L'Assemblea dei Soci*

L'Associazione nell'Assemblea ha il suo organo sovrano. L'Assemblea, è convocata, dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno entro il 30 di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata mediante avviso scritto, contenente la data, l'ora e l'ordine del giorno, da esporsi nella sede dell' Associazione e nei locali in cui si svolge l'attività, almeno 15 giorni prima.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i soci che alla data di convocazione dell'assemblea stessa siano in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni socio ha diritto ad un voto, ai sensi dell'art. 2532 2° comma, C.C. Ciascun associato potrà rappresentare solamente un associato, purché munito di regolare delega.

### **ART.11**      *Costituzione e Deliberazione*

L'Assemblea in sede ordinaria. è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà, più uno degli associati, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli. intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei presenti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda. convocazione. con la presenza di almeno i due terzi degli associati e delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di sua assenza o temporaneo impedimento, dal Vice Presidente, nel caso in cui manchino entrambi. L'Assemblea eleggerà un presidente. L'Assemblea inoltre eleggerà un segretario e se necessario due scrutatori. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente, dal segretario e dagli eventuali scrutatori. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

### **ART.12**      *Forma di votazione*

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; Le votazioni possono avvenire a scrutinio segreto quando ne facciano richiesta la metà più uno dei soci presenti con diritto di voto.

### **ART.13**      *Compiti dell'Assemblea*

All' Assemblea spettano seguenti compiti:

- In sede ordinaria:
  - a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
  - b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, i membri del Collegio dei Revisori e i membri del Collegio dei Proviviri;
  - c) fissare su proposta del Consiglio Direttivo le quote sociali;
  - d) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell' Associazione e sull'attività svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
  - e) deliberare su ogni argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Revisori;
  - f) fissare annualmente la quota di versamento minimo da effettuare al momento dell'adesione all' Associazione e la quota sociale annua.
- In sede straordinaria:
  - a) deliberare sullo scioglimento dell' Associazione;
  - b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
  - c) deliberare sul trasferimento della sede sociale;
  - d) deliberare su ogni altro argomento straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Revisori.

#### **ART.14**      *Il Consiglio Direttivo: Compiti*

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell' Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell' Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all' Assemblea secondo le proposte della presidenza;
- c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- e) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- f) in caso di necessità verificare i requisiti suddetti;
- g) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi associati;
- h) deliberare sull'adesione e partecipazione dell' Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra gli associati.
- i) nominare il Direttore Artistico;
- j) predisporre il regolamento interno.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da associati e non associati.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

#### **ART.15**      *Composizione del Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 a 11 membri nominati dall' Assemblea ordinaria. L'Assemblea stessa designa il Presidente fra i consiglieri nominati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all' Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni. Decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere, per cooptazione, alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario.

I membri del consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute

#### **ART.16**      *Riunioni del Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno una volta all'anno per predisporre i progetti di bilancio consuntivo e preventivo, e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richiedano tre componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con avviso scritto inviato almeno 5 (cinque) giorni prima.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza, dal Vice Presidente, o da un consigliere designato dai presenti.

In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma inviato almeno 2 (due) giorni prima.

Le sedute e deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Alle riunioni del Consiglio dovranno sempre essere invitati i membri del Consiglio dei Revisori i quali svolgeranno soltanto funzioni consultive.

#### **ART.17**      *Il Presidente: Compiti*

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, Il tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell' Assemblea e del Consiglio Direttivo,

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente

#### **ART.18**      *Elezioni del Presidente*

il Presidente è eletto dall'Assemblea degli associati e dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria.

#### **ART.19**      *Collegio dei Revisori: Compiti*

Il Collegio dei Revisori effettua il controllo sulla gestione amministrativa dell' Associazione, esaminando ed approvando, sottoscrivendolo, il bilancio consuntivo e preventivo annuale da presentare all'Assemblea dei soci, verificando la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri.

Essi devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

I revisori hanno il diritto ad assistere, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.



**ART.20**      *Elezioni dei Revisori*

Il Revisori dei conti sono nominati dall'Assemblea in numero di tre effettivi e due supplenti, e durano in carica tre anni, Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

L'incarico di Revisore è incompatibile con la carica di Consigliere.

**ART.21**      *Collegio dei Provirori o dei Garanti*

Il Collegio dei Provirori o dei Garanti, è un organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta interpretazione.

Emette, ove richiesto, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organi dirigenti.

Dirime controversie insorte tra gli associati. tra questi e l'Associazione e fra gli organi dell' Associazione.

L'iniziativa del Collegio è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per autonoma iniziativa.

Le decisioni sono immediatamente esecutive,

**ART.22**      *Elezioni del Collegio dei Provirori*

Il Collegio è composto da tre membri eletti tra i soci che abbiano acquisito un effettiva e comprovata esperienza in campo associativo. Essi eleggono alloro interno il Presidente.

Il consiglio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri.

## **Titolo IV**

### ***Patrimonio, risorse e rendiconto***

**ART.23**      *Il Patrimonio e le entrate dell'Associazione*

Il Patrimonio sociale dell'associazione è indivisibile ed è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà dell' Associazione
- dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati;
- le entrate derivanti da attività, servizi, iniziative e progetti;
- eccedenze di esercizi annuali

**ART.24**     *Il Bilancio Consuntivo e Preventivo*

L'esercizio sociale si svolge dall' 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 di aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo, composta da un rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo relativo all'anno successivo. In caso di comprovata necessità o impedimento, è possibile è possibile derogare i suddetti termini di presentazione, ma non oltre il 30 giugno.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell' Associazione nei 15 (Quindici) giorni precedenti l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

La richiesta di copie è soddisfatta dall' Associazione a spese del richiedente

**ART.25**     *Utili e avanzi di gestione*

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell' Associazione, salvo che questa venga imposta per legge.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## **Titolo V**

### *Norme finali e transitorie*

**ART.26**     *Scioglimento*

In caso di suo scioglimento, per qualsiasi causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio residuo ad altra Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

**ART.27**     *Legge applicabile*

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile e delle leggi speciali vigenti in materia, o di altre che venissero in seguito emanate.